



ARIANO NEL POLESINE (Rovigo)
Comune del Parco Regionale Veneto Delta del Po
P.zza Garibaldi, 1 c.a.p. 45012 – c.f. e p. Iva 00197150295
<http://www.adigecolli.it/comune.ariano>
E-mail: arianopol@gal.adigecolli.it
Tel. 0426 71127 Fax 0426 71170

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI E PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ARIANO NEL POLESINE.

TITOLO I° SESSIONI DEL CONSIGLIO

Art. 1

Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria ed in sessione straordinaria nella sala delle adunanze consiliari nel Palazzo Comunale, o in altro luogo in caso di forza maggiore.

Art. 2

Le sessioni ordinarie hanno luogo in primavera ed in autunno .

Art. 3

Tutte le altre sessioni sono straordinarie.

Art. 4

Le sedute delle sessioni possono tenersi tanto di seguito quanto ad intervalli e la relativa decisione spetta al Consiglio.

Art. 5

Nei giorni di riunione del Consiglio Comunale sarà esposta nel Palazzo di sua residenza la Bandiera Nazionale, [la bandiera della Comunità Europea](#) e [la bandiera della Regione Veneto](#)

TITOLO II° - CONVOCAZIONE

Art. 6

Il Consiglio Comunale ha facoltà di nominare nella prima seduta del Consiglio Comunale un Presidente eletto tra i Consiglieri; al Presidente sono attribuiti tra gli altri i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano individuato secondo le modalità previste dagli artt. 40 e 73 del T.U. EE.LL.. Qualora non venisse istituito il Presidente del Consiglio le sue funzioni sono attribuite al Sindaco. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, è istituito nel bilancio di previsione apposito fondo per le attività del Presidente del Consiglio, delle Commissioni consiliari e dei gruppi consiliari.(5 Bis)

Art. 7

I Consiglieri comunali alla prima seduta del Consiglio comunale, comunicano l'appartenenza ad un gruppo Consiliare. E' considerato costituito un gruppo consiliare con un consigliere comunale. Entro il termine di convocazione della seduta successiva, ogni gruppo comunicherà al Presidente del Consiglio il nominativo del Capogruppo (5 Ter)

Art. 8

La convocazione del Consiglio Comunale viene fatta dal **Presidente del Consiglio** con inviti scritti da far pervenire al domicilio di ciascun Consigliere almeno 5 giorni prima di quello fissato per la adunanza per le sessioni ordinarie e almeno 3 giorni per le sessioni straordinarie. Nei casi di convocazione d'urgenza i Consiglieri verranno invitati mediante inviti, telegrammi o fonogrammi spediti almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere l'Ordine del Giorno della seduta.

Per la seconda convocazione, sia in sessione ordinaria che straordinaria, non occorre per i Consiglieri intervenuti alla prima un nuovo avviso, quando quello di convocazione indichi anche la data della seconda. I Consiglieri non presenti alla prima saranno informati mediante telegramma.(6)

Art. 9

Il Consiglio può essere convocato di urgenza a richiesta della Giunta o anche, a giudizio del **Presidente del Consiglio**, su proposta di almeno un **quinto** dei Consiglieri assegnati.(7)

Art. 10

Il Consiglio Comunale assicura non può deliberare in prima convocazione se non è presente alla seduta almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

In seconda convocazione, che deve aver luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide qualora siano presenti almeno 4 Consiglieri (8)

Art. 11

Il Presidente del Consiglio assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale, mettendo a disposizione i fascicoli relativi almeno entro il girone precedente all'adunanza. (8 Bis)

Art. 12

E' istituita la Conferenza dei capigruppo. Il Presidente del Consiglio deve convocare la Conferenza dei Capigruppo sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale; alla conferenza potrà essere invitato il Sindaco o gli assessori competenti per riferire sugli argomenti all'ordine del giorno.(8 Ter)

Art. 13

Nessun affare può essere sottoposto alla discussione ed alla deliberazione del Consiglio se non porta regolare iscrizione all'Ordine del giorno. Eventuali proposte di voti in materia di interesse generale non soggetti ai controlli di legge debbono essere presentate per iscritto al **Presidente del Consiglio** almeno all'apertura dell'adunanza e la loro discussione sarà decisa dal Consiglio.(9)

Art. 14

Avranno priorità nell'Ordine del giorno:

1. l'approvazione del processo verbale della seduta precedente;
2. le comunicazioni del Sindaco;
3. le questioni relative ad operazioni elettorali;
4. le delibere approvate d'urgenza dalla Giunta Municipale e quelle relative agli storni ed ai prelievi dal fondo di riserva;
5. le elezioni di componenti di Commissioni e di rappresentanti del Comune;
6. le proposte di iniziativa dell'Autorità governativa;
7. le proposte di iniziativa del Sindaco;
8. le proposte di iniziativa dei Consiglieri, comprese le mozioni, le interrogazioni e le interpellanze.

L'Ordine del giorno deve essere inviato al Prefetto, affisso all'Albo pretorio e comunicato alla stampa locale. (10)

TITOLO III° - NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 15

Il Consiglio Comunale nella prima seduta dopo le elezioni è presieduto dal Consigliere neo eletto più anziano per voti, o a parità per età.

In questa seduta il Consiglio esamina le condizioni degli eletti per procedere alla convalida o meno della loro elezione e provvede alla nomina del **Presidente del Consiglio**

La nomina del **Presidente del Consiglio** deve effettuarsi a scrutinio segreto. (11)

Art. 16

Se nel corso dell'anno cessano per qualsiasi causa dall'Ufficio di **Presidente del Consiglio**, il Consiglio nella prima adunanza procede alla **sua** sostituzione. (12)

Art. 17

Il **Presidente del Consiglio** convoca e presiede il Consiglio, dirige le sedute, mette in discussione gli argomenti secondo la loro iscrizione nell'Ordine del giorno, concede la parola ai Consiglieri nell'ordine con cui sono state fatte le domande, regola la discussione, pone la formula della votazione, ne proclama l'esito e richiama, se del caso, per la loro esecuzione gli articoli della Legge e del Regolamento.

Nomina i tre consiglieri che fungeranno da scrutatori durante le operazioni di votazione, di scrutinio e di proclamazione dell'esito della votazione. (13)

Art. 18

Il **Presidente del Consiglio** ha facoltà di richiamare all'argomento gli oratori che se ne discostino e all'ordine quelli che trascendono nel discutere o interrompono o turbano il regolare svolgimento della adunanza.

Il **Presidente del Consiglio** può togliere la parola a chi non si conformi al richiamo e, nei casi più gravi, infliggergli la censura.

Il Consigliere può presentare le sue spiegazioni; qualora egli intenda respingere il richiamo o la censura o riavere la parola, il **Presidente del Consiglio** rimette al Consiglio la decisione che avviene per scrutinio segreto, previo eventuale intervento di un Consigliere a favore e di uno contrario al provvedimento.(14)

Art. 19

Qualora l'assemblea divenisse tumultuosa, né valessero i richiami del **Presidente del Consiglio** a ristabilire l'ordine, egli potrà sospendere la seduta.

La sospensione non potrà durare più di un'ora.

Ripresa la seduta e continuando il disordine, il **Presidente del Consiglio** la scioglierà, osservate sempre le disposizioni di legge circa la redazione del processo verbale.(15)

Art. 20

Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico, debbono osservare il silenzio e mantenere un contegno corretto.

Ad eccezione degli uscieri di servizio ed all'occorrenza dei Capi Ufficio dell'Amministrazione o di altre persone indicate dal **Presidente del Consiglio su proposta della Giunta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno**, nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata al Consiglio, nella quale però, sono destinati posti appositi per la stampa e per gli eventuali stenografi.

Verificandosi disordini da parte del pubblico intervenuto alla adunanza, il **Presidente del Consiglio** potrà disporre perché esso sia allontanato dalla sala. (16)

TITOLO V° - ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO **NELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

Art. 21

Il Segretario Capo dell'Amministrazione ha le funzioni di Segretario del Consiglio, tiene nota dei Consiglieri presenti a ciascuna seduta e degli assenti, nonché delle giustificazioni di assenza.

Su invito del **Presidente del Consiglio** fa appello nominale dei Consiglieri, procede alla lettura del processo verbale della seduta precedente, dei documenti e delle proposte da esaminare al Consiglio, accerta insieme al **Presidente del Consiglio** e agli Scrutatori i voti favorevoli e i contrari nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, redige i processi verbali delle relazioni e delle discussioni.

In tutte queste incombenze il Segretario Capo potrà farsi coadiuvare da altro impiegato.

Le autenticità degli estratti dei processi verbali del Consiglio, sarà attestata dal Segretario Capo dell'Amministrazione Comunale mediante la propria firma.(18)

Art. 22

Qualora accada ad una seduta del Consiglio non intervengano il **Presidente del Consiglio** od il Segretario, o debbano assentarsi, ne adempiono le funzioni rispettivamente il **Consigliere anziano individuato secondo le modalità previste dagli artt. 40 e 73 del T.U. EE.LL.** ed il Consigliere Comunale più giovane.(19)

TITOLO VI° - LE ADUNANZE

Art. 23

L'adunanza verrà aperta appena sarà presente il numero legale dei Consiglieri, e cioè la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il **Presidente del Consiglio** dichiara che la seduta non ha luogo facendo redigere apposito processo verbale, ove saranno registrati i nomi dei presenti, degli assenti giustificati e di quelli che non avranno giustificata la propria assenza.

Il **Presidente del Consiglio** verificata la mancanza del numero legale, dichiara che le pratiche portate all'Ordine del giorno saranno trattate nella seduta già fissata come adunanza di seconda convocazione o, nella convocazione d'urgenza, in altra adunanza da determinarsi.(20)

Art. 24

Si intende seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'Ordine del giorno, quella che succede ad una precedente, nella quale è mancato il numero legale.

La seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati nell'art. 6 del presente Regolamento.

Nella riunione di seconda convocazione la seduta è aperta 30 minuti dopo l'ora fissata. (21)

Art. 25

Ogni Consigliere deve intervenire alle sedute tanto delle sessioni ordinarie quanto di quelle straordinarie. Il Consigliere che sia impedito di intervenire ad una seduta è tenuto a darne per iscritto notizia al **Presidente del Consiglio**, giustificando la propria assenza, in modo che il Consiglio possa essere informato durante la seduta stessa.

Nei confronti dei Consiglieri che non siano intervenuti **tre sedute consecutive** senza giustificato motivo, il Consiglio è tenuto a pronunciare la dichiarazione di decadenza della carica seguendo le norme di legge.(22)

Art. 26

I Consiglieri che dopo l'appello accedono alla sala consiliare o che si allontanano dalla sede dovranno darne avviso al Segretario perché possa prenderne nota. (23)

Art. 27

Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui per la deliberazione motivata del Consiglio venga altrimenti disposto, o quando si tratti di questioni concernenti persone.(24)

Art. 28

Sono questioni concernenti persone, da trattarsi a norma di legge in seduta segreta, **le questioni riguardanti apprezzamenti o giudizi sull'operato di persone.** (25)

Art. 29

Sono prese in seduta pubblica, ma a scrutinio segreto, le deliberazioni relative alla nomina delle cariche pubbliche e delle Commissioni in genere. (26)

TITOLO VII° - NORME PER LE DISCUSSIONI

Art. 30

All'inizio della sessione si procede alla lettura **del dispositivo delle delibere adottate nella seduta o nelle sedute** precedenti, il quale si intenderà approvato senza votazione quando non incontri reclami, e dovrà essere, occorrendo, debitamente rettificato dietro richiesta di uno dei Consiglieri e con la tacita adesione del Consiglio.

In caso di contestazione il Consiglio deciderà per alzata di mano.

Il Consiglio, su proposta di un Consigliere, può dare per letti ed approvati il **dispositivo delle delibere adottate nella seduta o nelle sedute precedenti**, sempre che il Consiglio sia unanime nella approvazione.(27)

Art.31

Su proposta de **Presidente del Consiglio**, o su domanda di un Consigliere che trovi il consenso di almeno altri tre, il Consiglio potrà deliberare di modificare l'ordine della trattazione degli oggetti posti all'Ordine del giorno. (28)

Art. 32

Sui singoli oggetti da trattarsi il **Presidente del Consiglio**, apre la discussione generale, e quando questa sia esaurita o non abbia luogo non avendo alcuno chiesto di parlare, si procede alla discussione delle singole parti della proposta, qualora questa consti di più parti. Qualora questa non consti che di una sola parte viene, dopo la discussione generale, posta senz'altro alla votazione.(29)

Art. 33

Nessun Consigliere può parlare se non dopo averne ottenuta la facoltà dal **Presidente del Consiglio**,.

I Consiglieri parlano dal loro seggio , rivolti al **Presidente del Consiglio**, od al Consiglio.

Gli oratori non possono essere interrotti nei loro discorsi se non dal **Presidente del Consiglio**, ed ogni forma di dialogo durante la discussione è assolutamente interdetta. (30)

Art. 34

Nessuno può parlare, a meno che il Consiglio non lo consenta, più di due volte sulla medesima questione, tranne che il relatore, l'autore di una proposta, il sindaco o il membro della Giunta Municipale che intervenga a nome della Giunta stessa; **il primo intervento non potrà prolungarsi oltre 15 minuti; quelli successivi non potranno superare il termine di 5 minuti. Il Consiglio comunale a maggioranza potrà concedere proroga ai suddetti termini su richiesta dell'interessato. In caso di discussione congiunta di più argomenti, i termini suddetti devono intendersi la sommatoria degli argomenti discussi.** (31)

Art. 35

Sarà però sempre permesso di chiedere la parola, che dovrà essere concessa con precedenza sugli altri interventi, per mozione d'ordine, o per questione pregiudiziale, o sospensiva, oppure per fatto personale.

E' mozione d'ordine il richiamo alla legge, al regolamento o all'Ordine del Giorno, o la proposta sulla protrazione o meno della discussione.

E' questione pregiudiziale l'osservazione o la proposta la cui accettazione renderebbe inutile il giudizio di merito sull'oggetto posto all'Ordine del giorno.

E' questione sospensiva la proposta di rinvio dell'argomento per un tempo da determinarsi.

E' fatto personale il ritenersi intaccato nella propria condotta o sentirsi attribuire dichiarazioni od opinioni diverse da quelle espresse.

Nel caso in cui il **Presidente del Consiglio**, non ammetta la mozione d'ordine, o la questione pregiudiziale, o la sospensiva , o non riconosca l'esistenza del fatto personale, il Consigliere può richiamarsi al Consiglio, il quale decide con le modalità di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 14, però per alzata di mano.(32)

Art. 36

La questione pregiudiziale, la sospensiva e gli emendamenti saranno messi ai voti prima della questione principale, i sotto-emendamenti prima degli emendamenti, l'Ordine del giorno puro e semplice prima dell'Ordine del giorno motivato.(33)

Art. 37

L'autore di una proposta o di un emendamento ha sempre diritto di parlare per ultimo. Gli emendamenti proposti per essere discussi sono di regola presentati per iscritto, firmati almeno da due Consiglieri oltre che dal proponente. Qualora un emendamento venga proposto a voce da un Consigliere, il **Presidente del Consiglio**, dovrà interpellare il Consiglio per sapere se altri due Consiglieri appoggino la proposta. In caso negativo, la proposta stessa si intenderà senz'altro respinta. L'autore di una proposta o di un emendamento potrà sempre ritirarlo prima della votazione, ma un altro Consigliere potrà riprenderlo a nome proprio. Un emendamento che alteri la sostanza della proposta in discussione, sarà votato dopo la proposta e solo nel caso del suo rigetto. Nel dubbio sulla natura dell'emendamento decide il Consiglio.(34)

Art. 38

Ogni Consigliere ha facoltà di interrogare e di interpellare il Sindaco o la Giunta Municipale intorno agli argomenti relativi alla Amministrazione Comunale. (35)

Art. 39

Per interrogazione si intende la domanda se un determinato fatto sia vero, o se alcuna informazione in merito sia pervenuta al Sindaco od alla Giunta, o se la Giunta od il Sindaco abbiano preso o stiano per prendere una risoluzione su oggetti determinati.(36)

Art. 40

Si dice interpellanza la domanda fatta al Sindaco od alla Giunta circa i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati presi alcuni provvedimenti.(37)

Art. 41

L'interrogazione o l'interpellanza deve essere formulata per iscritto e trasmessa al Sindaco che la iscriverà all'Ordine del giorno della prima seduta quando venga presentata almeno 15 giorni prima della data di convocazione del Consiglio. Qualora l'interrogante o l'interpellante abbia richiesto risposta scritta o la chieda successivamente, tale risposta dovrà essere data entro 15 giorni, e comporterà la non iscrizione o il ritiro dall'Ordine del giorno. Ogni Consigliere ha la facoltà di presentare al **Presidente del Consiglio**, almeno un'ora prima della seduta, un'interrogazione che sia da lui ritenuta urgente ed improrogabile.

Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'Ordine del giorno, il [Presidente del Consiglio](#), darà comunicazione delle interrogazioni di urgenza pervenute e, conformemente alle decisioni della Giunta, disporrà per la risposta immediata o per il rinvio alla seduta successiva.(38)

Art. 42

Se l'interrogante o l'interpellante non si trovi presente alla lettura della sua domanda, questa si intende decaduta.(39)

Art. 43

La risposta del Sindaco o dell'assessore competente su ciascuna interrogazione od interpellanza potrà dar luogo soltanto a replica dell'interrogante od interpellante se sia o meno soddisfatto o per esporne le ragioni. (40)

Art. 44

Quando le interrogazioni e le interpellanze siano sottoscritte da più Consiglieri, sarà considerato come interrogante od interpellante agli effetti della discussione, soltanto il primo firmatario.

Se questi non sia presente o non creda di svolgere la interrogazione o la interpellanza, esse potranno essere discusse da altro dei firmatari.

Se gli interroganti o gli interpellanti non siano presenti al loro turno, qualora non ne sia stato richiesto preventivamente o per iscritto il rinvio, le interrogazioni o le interpellanze si riterranno decadute.(41)

Art. 45

Lo svolgimento delle interrogazioni o delle interpellanze seguirà il turno di presentazione.

Nessun Consigliere potrà svolgere nella stessa seduta una seconda interrogazione od interpellanza sino a che non sia esaurito lo svolgimento di tutte quelle dagli altri Consiglieri.(42)

Art. 46

Il Consigliere non soddisfatto della risposta ad una interpellanza può trasformare questa in mozione.

In tal caso sarà iscritta all'Ordine del giorno della seduta successiva.(43)

Art. 47

Viene proposta una mozione quando si vuole provocare un concreto giudizio sulla condotta o sull'azione del Sindaco o della Giunta, od un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare.

La mozione deve essere presentata per iscritto almeno 15 giorni prima della riunione del Consiglio e viene iscritta all'Ordine del giorno.(44)

Art. 48

Se il proponente della mozione non sia presente al suo turno, decadrà da ogni suo diritto di svolgere la mozione, qualora non ne abbia chiesto il rinvio.(45)

Art. 49

Se cinque Consiglieri domanderanno la chiusura della discussione, il Presidente la metterà ai voti.

Sarà però permesso di parlare pro e contro la chiusura ad un solo oratore per parte.

La chiusura della discussione però non ha effetto se non dopo che abbiano parlato tutti gli oratori che avessero chiesta la parola precedentemente alla domanda di chiusura e dopo che abbiano parlato i relatori.(46)

Art. 50

Quando, chiusa la discussione generale, debba deliberarsi sopra diversi ordini del giorno presentati, il **Presidente del Consiglio**, determina la precedenza per la loro votazione, dopo aver prima interpellati i proponenti per sapere se li mantengono. In ogni caso avrà la precedenza l'Ordine del giorno puro e semplice, la cui approvazione importerà la decadenza di tutti gli altri.(47)

Art. 51

Nelle questioni complesse ogni Consigliere, con l'adesione di almeno altri due, potrà domandare la divisione dell'argomento e potrà chiedere che si votino separatamente le parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una risoluzione.(48)

Art. 52

Ogni proposta che non sia stata presa in considerazione, o che sia stata respinta dopo la discussione, non potrà essere ripresentata prima della successiva sessione.(49)

TITOLO VIII° - COMMISSIONI SPECIALI

Art. 53

Il Consiglio, oltre alle nomine dei suoi rappresentanti, stabilite per Legge, potrà eleggere speciali Commissioni o rappresentanze incaricate dello studio di determinati problemi che interessano la vita del Comune e lo sviluppo delle funzioni dell'Ente.

In tal caso stabilirà il numero dei membri di cui dovrà essere composta la Commissione, determinerà le norme speciali per la sua composizione e ne fisserà le attribuzioni ed i compiti.

La nomina avviene per votazione a schede segrete.

Nelle Commissioni sarà sempre assicurata adeguata partecipazione alla minoranza.

All'occorrenza potranno essere aggregati alle Commissioni esperti, con funzioni consultive.(50)

Art. 54

Le Commissioni eleggono nel proprio seno il Presidente e deliberano a maggioranza di voti, a parità di voti, prevale la proposta per la quale abbia votato il Presidente. In tal caso potranno essere presentate al Consiglio due relazioni, una di maggioranza e una di minoranza. La Commissione, occorrendo, può dividersi in sotto-commissioni. (51)

Art. 55

Per norma generale, ad ogni rinnovazione totale del Consiglio si intenderanno decadute tutte le speciali Commissioni e rappresentanze nominate ai sensi del precedente art. 50, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute negli Statuti degli Enti interessati.(52)

TITOLO IX° - DELLE VOTAZIONI

Art. 56

Le votazioni si fanno per alzata di mano, per appello nominale o per schede segrete. Prima della votazione, a discussione chiusa, possono venire effettuate le dichiarazioni di voto.(53)

Art. 57

Nelle votazioni per alzata di mano il **Presidente del Consiglio**, invita a votare i Consiglieri favorevoli alla proposta, ed in caso di voto non unanime procede alla controprova in modo che possa essere stabilito il numero degli astenuti.(54)

Art. 58

Alla votazione per appello nominale si procede quando un Consigliere ne faccia proposta e questa sia appoggiata da almeno due colleghi. All'appello nominale si risponde "si" o "no", secondo che si vuole approvare o respingere la proposta, oppure con la dichiarazione "astenuito". (55)

Art. 59

La votazione per schede segrete ha luogo solo nei casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento. Dovrà procedersi alla votazione con schede separate quando si tratti di nomine ad Uffici diversi. La stessa procedura sarà seguita quando si tratti di nomine di membri effettivi e di supplenti, pure appartenenti alla stessa Commissione.

Nessun Consigliere può deporre una scheda a nome di un collega anche momentaneamente assente.

Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Le schede, per qualsiasi motivo contestate od annullate, devono essere vidimate dal **Presidente del Consiglio**, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario . (56)

Art. 60

I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la adunanza.

I Consiglieri che si astengono dal voto sono computati per determinare il numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non per determinare il numero dei votanti.

Terminate le votazioni per schede segrete, il **Presidente del Consiglio**, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito. (57)

Art. 61

Se dopo due votazione consecutive concernenti nomine di persone, nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta dei presenti, si procederà al ballottaggio fra coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti nella seconda votazione.

A parità di voti resta eletto l'anziano di età. (58)

TITOLO X° - PROCESSI VERBALI

Art. 62

Il processo verbale di ogni adunanza oltre le formalità stabilite dalla Legge, deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti e assenti.

Deve indicare il nome dei Consiglieri chiamati ed il loro voto nelle votazioni per appello nominale.

I processi verbali delle sedute segrete riporteranno soltanto le delibere con quei soli chiarimenti che fossero strettamente necessari a farne comprendere il significato.

E' in facoltà dei Consiglieri di rivedere presso la Segreteria del Comune entro 8 giorni dalla riunione del Consiglio il verbale compilato.(59)

Art. 63

Il presente Regolamento non potrà essere modificato se non su proposta dei Consiglieri e col voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.(60)

Art. 64

Per quanto non previsto dal presente Regolamento saranno tenute presenti le disposizioni legislative vigenti in materia.(61)

Art. 65

Il presente regolamento andrà in vigore trascorso il termine di legge previsto per la pubblicazione.(62)

(x) N.B. La numerazione tra parentesi si riferisce alla numerazione degli articoli originalmente prevista nello schema esaminato dal Consiglio Comunale.

